

STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO

SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 44/2022

Genova, 12/10/2022

Oggetto: LE NEWS DI OTTOBRE 2022

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Una tantum 200 euro lavoratori autonomi: modalità di richiesta ed erogazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre 2022 il decreto del Ministero del lavoro 19 agosto 2022, recante criteri e modalità per la concessione dell'indennità *una tantum* di 200 euro in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Per accedere all'indennità è necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.

Le domande per l'ottenimento dell'indennità sono presentate dai beneficiari all'Inps ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo a erogarlo sulla base del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse complessive.

L'Enpacl, con notizia del 24 settembre 2022, ha informato che le domande possono essere presentate dagli iscritti dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022, alle ore 24:00 del 30 novembre 2022 sul sito Enpacl, all'interno dell'area riservata agli iscritti. Qualora l'interessato sia iscritto contemporaneamente all'Enpacl e all'Inps, dovrà presentare domanda a quest'ultimo.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 19/8/2022, G.U. 24/9/2022, n. 224)

Decreto Aiuti-ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla G.U. n. 223 del 23 settembre 2022 il D.L. 23 settembre 2022, n. 144, c.d. Decreto Aiuti-ter, contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR, in vigore dal 24 settembre 2022. In particolare, il D.L. prevede:

- ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, D.L. 144/2022, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, e spetta una sola volta, anche nel caso di titolarità di più rapporti di lavoro;

- in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Inps corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità *una tantum* pari a 150 euro. L'indennità *una tantum* di 150 euro viene erogata anche a varie categorie di lavoratori;
- l'indennità *una tantum* prevista dal decreto di cui all'articolo 33, D.L. 50/2022, per i lavoratori autonomi è incrementata di 150 euro, a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

(D.L. 23/9/2022, n. 144, G.U. 23/9/2022, n. 223)

Decreto Aiuti-bis: legge di conversione in G.U.

È stata pubblicata sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 2022 la L. 142 del 21 settembre 2022, di conversione del D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Sulla medesima G.U. è pubblicato anche il testo coordinato del D.L. 115/2022 con la L. 142/2022. Per la materia lavoro vanno segnalati:

- articolo 12, che innalza a 600 euro, solo per il 2022, il *welfare* aziendale (per liberalità e/o rimborso al pagamento delle bollette acqua, luce e gas);
- articolo 20, che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la 13^a o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, prevede l'incremento di 1,2 punti percentuali dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all'articolo 1, comma 121, L. 234/2021;
- articolo 21, che anticipa la rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022;
- articolo 21-bis, che innalza a 1.000 euro il limite di impignorabilità delle pensioni;
- articolo 22, che amplia la platea dei lavoratori beneficiari dell'indennità *una tantum* di 200 euro ex articoli 31 e 32, D.L. 50/2022;
- articolo 23-bis, che proroga al 31 dicembre 2022 il diritto allo *smart working* per particolari categorie di lavoratori, compatibilmente con la tipologia di attività lavorativa svolta: fragili; disabili; genitori di figli minori di 14 anni; a rischio Covid;
- articolo 25-bis, che proroga al 31 dicembre 2022 lo *smart working* semplificato, senza necessità di accordo tra le parti.

(L. 21/9/2022, n. 142, G.U. 21/9/2022, n. 221)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Nuove funzioni per la presentazione telematica delle domande di trasferimento dei periodi contributivi

L'Inps, con circolare n. 101 del 19 settembre 2022, ha reso nota la realizzazione di un punto di accesso unificato per l'invio telematico delle domande di trasferimento dei periodi contributivi da parte degli iscritti a tutte le Gestioni amministrative dall'Istituto e ha fornito indicazioni per l'utilizzo dell'applicativo, consultabile attraverso diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, *tablet*, pc).

(Inps, circolare, 19/9/2022, n. 101)

Servizio on line “Denuncia di Nuovo Lavoro temporaneo” nuovamente disponibile

L’Inail, con istruzione operativa n. 8493 del 16 settembre 2022, ha reso noto che, a seguito di alcune problematiche tecniche, che ne hanno determinato anche la temporanea chiusura, ha reso nuovamente disponibile dal 20 settembre 2022 il servizio Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo in www.inail.it > Servizio online > Denunce > DNL Temp, necessario al datore di lavoro che eserciti lavori di carattere temporaneo in più sedi per presentare la denuncia di ogni singolo lavoro o di ogni sua eventuale modificazione.

I manuali Aziende e Intermediari sono pubblicati in www.inail.it al percorso Supporto > Guide e manuale operativi o Servizi online > Manuali operativi, mentre la relativa modulistica è pubblicata in www.inail.it > Atti e documenti > Moduli e Modelli > Assicurazione > Gestione rapporto assicurativo.

(Inail, istruzione operativa, 16/9/2022, n. 8493)

Contributi agricoli autonomi 2022: nessuna sanzione per pagamenti tra il 17 e il 30 settembre

L’Inps, con messaggio n. 3388 del 15 settembre 2022, ha chiarito che, considerate le anomalie di carattere tecnico rilevate in fase di accesso al Cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura, che determinano ritardi nell’acquisizione delle informazioni per effettuare il pagamento della seconda rata dell’emissione relativa ai contributi dei predetti lavoratori da versare nell’anno 2022, per i pagamenti intervenuti tra il 17 settembre e il 30 settembre 2022 non applicherà le sanzioni civili.

(Inps, messaggio, 15/9/2022, n. 3388)

Pagamento premi e accessori: modifica tasso di interesse di rateazione Inail e sanzioni

L’Inail, con circolare n. 34 del 13 settembre 2022, ha comunicato che la Bce, con la decisione di politica monetaria dell’8 settembre 2022, ha fissato all’1,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 14 settembre 2022, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 7,25%. Per le rateazioni in corso restano validi i piani di ammortamento già determinati.

Le sanzioni civili *ex* articolo 116, comma 8, lettera a) e b), secondo periodo, e comma 10, L. 388/2000, sono determinate applicando un tasso in ragione d’anno pari al 6,75% a decorrere dal 14 settembre 2022.

(Inail, circolare, 13/9/2022, n. 34)

Variazione interesse di dilazione e di differimento: i chiarimenti Inps

L’Inps, con circolare n. 100 del 12 settembre 2022, ha fornito indicazioni in ordine alla variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’aumento, disposto dalla Bce con la decisione datata 8 settembre 2022, di 75 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (*ex Tur*), che, a decorrere dal 14 settembre 2022, è pari all’1,25%. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, e comma 10, L. 388/2000.

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, a decorrere dal 14 settembre 2022, è pari al tasso del 7,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 14 settembre 2022, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dev'essere calcolato al tasso del 7,25% annuo.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000, la sanzione civile è pari al 6,75% in ragione d'anno (tasso dell'1,25% maggiorato di 5,5 punti).

(Inps, circolare, 12/9/2022, n. 100)

Esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche

L'Inps, con messaggio n. 3353 del 12 settembre 2022, ha offerto chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione dell'esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche previsto dall'articolo 88, D.L. 104/2020. In particolare, l'esonero contributivo riguarda le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei Registri dello Stato italiano, ovvero degli Stati UE o See, che esercitano, con tali navi, attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Per beneficiare dell'esonero, sulle matricole contributive delle imprese autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile alla fruizione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 88, D.L. 104/2020, viene centralmente attribuito il c.a. "2W", che assume il nuovo significato di "Impresa ammessa alla fruizione dell'esonero contributivo di cui all'art. 88, D.L. n. 104/2020".

(Inps, messaggio, 12/9/2022, n. 3353)

Bando Isi 2021: pubblicate le regole tecniche per l'accesso allo sportello informatico

L'Inail, con avviso del 12 settembre 2022, ha reso noto che è stato pubblicato nella pagina informativa dedicata al Bando Isi 2021 il file "*Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico*", nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento da tenere da parte dell'utente, con particolare riguardo alla fase di invio della domanda *on line*. È, invece, rimandata al 3 ottobre 2022 la pubblicazione dell'allegato "Tabella temporale".

(Inail, avviso, 12/9/2022)

Autoliquidazione 2022/2023: nuovo formato JSON

L'Inail, con avviso dell'8 settembre 2022, ha reso noto che è disponibile per l'autoliquidazione del premio 2022/2023 il nuovo formato JSON per ricevere le basi di calcolo e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni. Il nuovo formato, rispetto all'attuale (txt), garantisce una migliore interazione tra i servizi *on line* dell'Istituto e i *software* esterni, una maggiore fruibilità nell'utilizzo e una più facile lettura.

Al fine di consentire un graduale adeguamento, per la prossima autoliquidazione 2022/2023 è possibile utilizzare sia il vecchio che il nuovo formato, mentre dalla successiva, l'autoliquidazione 2023/2024, è disponibile il solo formato JSON.

(Inail, avviso, 8/9/2022)

Sospensione termini federazioni sportive: apertura dei servizi Alpi *online* e Riduzione per prevenzione

L'Inail, con istruzione operativa n. 8159 del 6 settembre 2022, in relazione alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, ha comunicato che, per consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti di presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2021/2022 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell'articolo 23, MAT, sono disponibili dal 1° settembre 2022 al 30 settembre 2022 compreso i servizi Alpi *on line* e Riduzione per prevenzione. Dal 1° ottobre 2022 i predetti adempimenti possono comunque essere effettuati inoltrando tramite pec alla sede competente la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione. L'Istituto ricorda che coloro che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti devono effettuare il pagamento degli importi sospesi in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 utilizzando il modello F24 e indicando nel campo "numero di riferimento" 999256.

(Inail, istruzione operativa, 6/9/2022, n. 8159)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Danno biologico: rivalutazione annuale degli importi di indennizzo

L'Inail, con circolare n. 35 del 15 settembre 2022, ha comunicato che, con decorrenza dal 1° luglio 2022, la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico relativamente ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati è determinata nella misura dell'1,9%.

(Inail, circolare, 15/9/2022, n. 35)

Aree di crisi industriale complessa: mobilità in deroga

L'Inps, con messaggio n. 3295 del 6 settembre 2022, ha precisato che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 127, L. 234/2021, possono intendersi implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l'anno 2022 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015, e all'articolo 1, commi 140 e 141, L. 205/2017, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-ter, D.L. 119/2018. Poiché la normativa in materia di trattamenti di mobilità prevede che a ogni singolo lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di 12 mesi di mobilità in deroga, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Anpal e al Ministero del lavoro, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità. L'Istituto recepisce l'assegnazione alle Regioni delle risorse finalizzate all'erogazione dei trattamenti e offre le istruzioni contabili.

(Inps, messaggio, 6/9/2022, n. 3295)

Covid-19: effetti pensionistici della proroga al 31 dicembre 2023 degli incarichi a medici pensionati

L'Inps, con messaggio n. 3287 del 6 settembre 2022, ha comunicato che, sotto il profilo pensionistico, per effetto del differimento al 31 dicembre 2023 delle disposizioni normative,

per fare fronte all'emergenza da Covid-19, di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente Albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, fino al 31 dicembre 2023 i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni sopra richiamate, a eccezione di quelli previsti dall'articolo 1, comma 199, L. 232/2016 (pensione ai lavoratori c.d. precoci).

(Inps, messaggio, 6/9/2022, n. 3287)

Pensioni all'estero: seconda fase accertamento dell'esistenza in vita

L'Inps, con il messaggio n. 3286 del 6 settembre 2022, ha comunicato che a partire dal 14 settembre 2022 Citibank NA avvierà la seconda fase dell'accertamento dell'esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, a esclusione dei Paesi scandinavi e dei Paesi dell'Est Europa già interessati dalla prima fase, inviando i moduli da restituire entro il 12 gennaio 2023.

(Inps, messaggio, 6/9/2022, n. 3286)

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri**